

3429 / 14



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile**

SENTENZA	
N°	/
Proc. N°	17104/11
Cron. N°	/A
Rep. N°	/A

**in funzione di Giudice di Appello
in composizione monocratica**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 17104/2011 R.G. ;

promossa da:

T. Pasquale, rappresentato e difeso dall'Avv. .
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino , c.so Tassoni n.12, in forza
di procura speciale a margine dell'atto di citazione in primo grado del 19.3.2010 ;

-PARTE APPELLANTE-

contro:

**GENERALI ITALIA S.p.A. (già AUGUSTA ASS.NI S.p.A.), SAVARENT S.p.A.,
B. Gianni**

-PARTI APPELLATE CONTUMACI-

e contro

ZURITEL Ass.ni, rappresentata e difesa dall'Avv. . | ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Torino , via Conte Verde n.8 in forza di procura
speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;

-PARTE APPELLATA-

avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per Parte Appellante (a verbale di udienza in data 17.1.2014):

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,*

Firmato Da: BOTTUPOLO ERNESSO Dig: POSTECOM CA2 Serial#: 90872



in totale riforma della appellata sentenza 56/11 inter partes resa dal Giudice di Pace di Torino, previa ammissione dei mezzi di prova sull'an e sul quantum dedotti in atto di citazione 19.3.2010 e riportati in atto di appello in nota pag.14 per interpellato e testi; accertata la procedibilità dell'azione promossa dal sig. T/ Pasquale con sentenza parziale n.388/13,

accogliere il presente appello e per l'effetto condannare i convenuti SAVARENT S.p.A., B/ Gianni e Generali Italia S.p.A (già AUGUSTA Ass.ni S.p.A.) e l'intervenuta congiuntamente, disgiuntamente e/o in solido al risarcimento dei danni tutti subiti da concludente in atti determinati o in quell'altra maggiore o minore misura ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento. Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio".

Per Parte Appellata ZURITEL S.p.A. (a verbale di udienza in data 17.1.2014):

"Riservato ricorso per cassazione avverso la sentenza parziale n.388/2013 ,

In via principale:

Rigettare la domanda attorea, in quanto nulla per indeterminatezza del petitum; con il favore delle spese , diritti e onorari di avvocato di secondo grado, compresi i diritti successivi alla sentenza, oltre 12,50 % TF, CPA e IVA ex lege.

In via subordinata:

Liquidare il danno alla persona dell'attore iuxta alligata et probata, rigettando la domanda di liquidazione dell'ulteriore danno non patrimoniale, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese , diritti e onorari di avvocato di secondo grado, spese di CTU e CTP, compresi i diritti successivi alla sentenza, oltre 12,50 % TF, CPA e IVA ex lege, o , in subordine, con la compensazione parziale o totale delle stesse".

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premessa in fatto.

Con atto di citazione datato 19.3.2010, ritualmente notificato, il sig. Pasquale T/ Pasquale ha convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino il sig. B/ Gianni, l'AUGUSTA ASS.ni S.p.A. (ora GENERALI ITALIA S.p.A.) e la SAVARENT S.p.A. per sentirli dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni alla persona e al rimborso delle spese mediche conseguenti al sinistro stradale occorso in Torino il 15.2.2009 tra la propria autovettura, condotta dal



medesimo T/ (assicurata presso la ZURITEL S.p.A.), e la Fiat Panda tg. DL449XF di proprietà della SAVARENT S.p.A., condotta dal sig. Gianni B/) e assicurata presso la Augusta Assicurazioni, sinistro stradale verificatosi per colpa esclusiva del sig. B/ O, il quale a detta del T/ O ometteva di dare alla controparte la dovuta precedenza. Nessuno si è costituito per le predette convenute che quindi all'udienza del 17.6.2010 sono state dichiarate contumaci; a tale udienza è invece intervenuta volontariamente la ZURITEL S.p.A. (compagnia assicuratrice per la r.c.a. del T. O) che ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea nei confronti delle parti convenute, mentre la parte attrice si è opposta all'intervento della ZURITEL S.p.A.

Il Giudice di Pace ha rinviato la causa per esperire il tentativo di conciliazione o, in difetto, per la precisazione delle conclusioni sulla questione relativa all'intervento della ZURITEL S.p.A. e, fallito tale tentativo, con sentenza parziale n.9503/10 del 3-6.9.2010, ha ammesso l'intervento della ZURITEL; all'udienza del 9.11.2010 il Giudice di primo grado ha ritenuto la causa matura per la decisione e con Sentenza n. 56/2011, depositata il 4.1.2011, ha dichiarato improponibile l'azione e per l'effetto respinto le domande di T/ O Pasquale, dichiarando lo stesso tenuto al pagamento delle spese processuali della ZURITEL S.p.A. liquidate in euro 1.100,00 oltre 12,50 TF, CPA e IVA (peraltro la ZURITEL ha riferito nel presente giudizio che il sig. T. ha provveduto a pagarle le spese di lite pari a euro 1.287,00).

Con atto di citazione in appello datato 31.5.2011, ritualmente e tempestivamente notificato in data 6.6.2011, il sig. Pasquale T J ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino il sig. B Gianni, l'AUGUSTA Ass.ni S.p.A., la SAVARENT S.p.A. e la ZURITEL S.p.A., proponendo appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino, sulla base dei motivi di impugnazione di cui *infra*.

Si è costituita la sola parte appellata ZURITEL S.p.A., depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di appello.

All'udienza in data 27.1.2012 la parte appellante ha insistito sulla declaratoria di inammissibilità dell'intervento della ZURITEL S.p.A. e sull'ammissione dei mezzi di prova dedotti in atto di citazione nonché di CTU medico legale; la parte appellata ha chiesto invece fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie.



Il Giudice, con ordinanza del 27.1.2012, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.7.2012; a tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa a decisione.

Il Giudice in data 14.1.2013 ha pronunciato la sentenza parziale n.388/2013 con cui da un lato ha dichiarato inammissibile la domanda dell'appellante volta ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento della ZURITEL S.p.A. (stante il giudicato formatosi sulla stessa a seguito della sentenza parziale n.9503/2010 del Giudice di Pace di Torino, non impugnata) e dall'altro ha dichiarato la proponibilità dell'azione proposta dal T O, rimettendo in istruttoria il procedimento per l'espletamento di CTU medico legale, stante l'omessa istruttoria sull'accertamento del danno patito dalla persona del T O e sul quantum debeatur; quindi, con ordinanza telematica del 14.1.2013, il Giudice ha provveduto a nominare quale CTU la dott.ssa PAPI, fissando per la comparizione della stessa e il conferimento dell'incarico l'udienza del 1.3.2013; a tale udienza è stato conferito al CTU quesito volto ad accertare la natura ed entità delle lesioni subite dal sig. T O in conseguenza del sinistro per cui è causa. In data 21.6.2013 è stata depositata la relazione scritta del CTU e all'udienza del 19.7.2013 le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni; la causa è stata rinviata per tale incombente all'udienza del 20.12.2013.

In data 10.10.2013 il procedimento veniva assegnato a questo Giudice che fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.1.2014, udienza in cui le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190, 1° comma, c.p.c., richiamato dall'art. 352, comma 1°, c.p.c.

Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.

Nelle proprie conclusioni definitive, l'appellante ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte sia in primo grado sia in atto di appello, in particolare instando per la prova per interrogatorio formale e testi di cui sui capi da 1 e 7 di cui all'atto di citazione 19.3.2010 e riportati in atto di appello.

L'istanza non può trovare accoglimento, rilevato che: i capi da 1 a 3 vertono su circostanza non contestate; il capo 4 ha ad oggetto circostanze accertabili e accertate mediante l'eseguita CTU; i capi 5,6,7 hanno ad oggetto circostanze documentalmente



provate o da provarsi documentalmente.

Sui motivi di appello.

Con un primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado per errata interpretazione dell'art.145 in relazione agli artt.148 e 149 Codice delle Assicurazioni, ritenendo errato l'assunto del Giudice di primo grado secondo cui l'attore, per potere correttamente citare il responsabile civile del sinistro e la compagnia assicuratrice, avrebbe prima dovuto esperire la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia ZURITEL S.p.A. (non essendo sufficiente, come fatto dal T/ IO, diffidare l'AUGUSTA e esperire nei confronti di questa la procedura ex art.145 comma 1 cod. ass.); a detta dell'appellante il danneggiato sarebbe invece libero di agire o ex art. 149 CdA (nei confronti della propria compagnia) o ex art. 144 CdA contro la compagnia del responsabile civile, con la previsione espressa di un doppio binario e di due opzioni tra loro alternative.

L'appellante ha anche osservato come la propria mancata sottoposizione alle visite mediche richieste dalla propria compagnia assicuratrice non abbia certo reso improcedibile l'azione promossa contro il responsabile civile e la compagnia assicuratrice dello stesso, evidenziando che la sospensione dei termini in caso di mancata sottoposizione a visita di cui all'art. 148 CdA riguarda soltanto il termine imposto all'assicuratore per il risarcimento del danno e non invece il termine per proporre l'azione di risarcimento del danno subito.

Tale motivo di appello è risultato fondato, come già statuito dalla sentenza n.388/2013 pubblicata il 22.1.2013 del Tribunale Ordinario di Torino, che ha rimesso il processo in istruttoria per l'espletamento della CTU medico legale.

Alla luce della procedibilità dell'azione proposta dal sig. TARANTINO direttamente nei confronti della AUGUSTA Ass.ni (ora GENERALI ITALIA S.p.A.), della SAVARENT S.p.A e di B Gianni deriva di conseguenza che (*pacifica e non contestata dalle controparti la dinamica del sinistro stradale in oggetto, suffragata dal CAI prodotto agli atti, completo in ogni sua parte e sottoscritto dal T IO e dal E NO, con attribuzione esclusiva della responsabilità dello stesso al sig. Gianni B IO, conducente della Fiat Panda tg.DL4 Fdi proprietà della SAVARENT S.p.A. e assicurata presso la Augusta Ass.ni, ora GENERALI Ass.ni S.p.A., il quale ha omesso di dare la precedenza andando così ad urtare l'autovettura condotta dal sig. TA I, considerato peraltro che la ZURITEL S.p.A., come ammesso dallo stesso*



appellante, ha già proceduto a liquidare al sig. T. NO i danni subiti dal veicolo dello stesso), occorre procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'appellante a causa del sinistro de quo oltre che delle spese mediche affrontate e documentate dall'appellante.

Deve innanzitutto essere respinta l'eccezione di nullità della domanda formulata dalla ZURITEL S.p.A., per non avere l'appellante precisato, nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, la somma richiesta a titolo di risarcimento, rilevato che l'attore ha comunque indicato, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, i titoli da cui la pretesa risarcitoria traeva fondamento e le poste di danno di cui chiedeva il ristoro, consentendo alla controparte la possibilità di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.

In relazione al danno risarcibile e alla sua quantificazione, deve innanzitutto premettersi che il danno non patrimoniale è, nel caso di specie, risarcibile, poiché l'illecito dedotto in giudizio integra gli estremi del reato di lesioni colpose (accertato, quantomeno, in via presuntiva).

In riferimento all'entità del danno biologico, deve osservarsi che la stessa è stata determinata dal CTU in misura non superiore al 9%, e il pregiudizio trova causa in un sinistro stradale verificatosi dopo l'entrata in vigore della l. 57/2001, cosicché i danni permanenti all'integrità psicofisica della persona devono essere liquidati sulla base dei criteri di cui all'art. 139 C.d.A. (aggiornati da ultimo con DM del giugno 2013). Il pregiudizio biologico che viene risarcito in base a tale norma consiste nella *"lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"* (art. 139 comma 2° C.d.A.).

Il CTU dott.ssa Mariella PAPI – con motivazione esaustiva e coerente, su cui hanno concordato entrambi i consulenti di parte – ha accertato che nel sinistro stradale de quo il sig. T. O ha riportato lesioni traumatiche consistenti in distrazione della colonna cervicale a tipo colpo di frusta, lesioni compatibili con la riferita dinamica del sinistro, specificando che da tale lesione sono derivati postumi di invalidità permanente con compromissione della validità psico-fisica nella misura dell' 1/2% a carico esclusivo della colonna cervicale, " senza concreta



incidenza sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita quotidiana, relazionale e lavorativa del leso".

Peraltro, poiché i valori monetari espressi dal legislatore nelle tabelle puntualmente approvate dal Ministero dello Sviluppo economico non prendono in considerazione il complessivo pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla vittima, così come espresso, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, dalle Sezioni Unite del 2008, ma si limitano a valutare i soli aspetti relazionali e biologici della lesione sofferta, omettendo ogni stima in relazione ai residui profili riconosciuti giurisprudenzialmente quali componenti dell'omnicomprensivo danno alla salute costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.), e poiché le tabelle delle cd. micropermanenti non riconoscono alcun valore al danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima, profilo che, invece, identifica una componente indefettibile del procedimento risarcitorio indicato dalle Sezioni Unite, è necessario porre emendamento a tale limite ricorrendo alla limitata personalizzazione prevista dal terzo comma dell'art. 139 del cod. ass., poiché significherebbe comprimere nella predetta personalizzazione non solo la valorizzazione delle componenti specifiche del caso concreto, ma anche quelle ripercussioni che costituiscono l'id quod plerumque accidit della lesione patita, in quanto afferenti ad altre componenti del danno.

E' del pari evidente che essendo l'integrale risarcimento del danno un corollario previsto dal principio di tutela del diritto costituzionale alla salute, spetta al Giudice interpretare la norma di legge in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite. Per questo, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, deve ritenersi che laddove la sofferenza soggettiva non sia adeguatamente apprezzata con la sola applicazione dei valori monetari, essa debba trovare riconoscimento attraverso quell'ampia opera di personalizzazione del punto percentuale, che, nella prospettiva del Supremo Consesso, rappresenta un meccanismo di emersione di tutte le differenti componenti del pregiudizio non patrimoniale sofferto e non semplicemente un adeguamento del danno biologico -così come tradizionalmente definito- alle peculiarità del caso concreto.

Spetta dunque al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale -personalizzazione, che si ribadisce, non deve essere confusa con quella prevista dal codice delle assicurazioni- al fine di liquidare, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma complessiva che ristori integralmente il pregiudizio



subito dalla vittima, che altrimenti non troverebbe tutela in violazione del disposto dell'art. 32 Cost.

Ebbene, in applicazione dei principi esposti, nel caso di specie, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del fatto (34 anni), delle lesioni subite, delle condizioni di vita dell'attore precedenti e successive alla verifica del sinistro, del dolore inferito dalla patologia riscontrata, della necessità di mantenimento del collare cervicale con impedimento nello svolgimento delle normali attività quotidiane e con limitazione dei movimenti cervicali al fine di prevenire il dolore, si ritiene che la personalizzazione del danno sia correttamente attuata considerando il danno biologico indicato dal CTU nella sua massima estensione del 2%.

Il danno biologico da IP deve pertanto essere riconosciuto e liquidato, già personalizzato, in euro 1.533,22.

Quanto alla liquidazione del danno biologico temporaneo da micropermanenti, richiamati i criteri di cui all'art. 139 C.d.A. (aggiornati con DM del) vanno liquidate le seguenti somme:

- o per giorni 10 di invalidità parziale al 50%: € 231,00
- o per giorni 20 di invalidità parziale al 25%: € 231,00
- o per un totale di € 462,00

Il danno non patrimoniale deve pertanto essere liquidato nella complessiva misura di € 1.995,22.

Questo importo deve essere devalutato da tale data a quella del sinistro, per individuare il valore monetario dell'epoca, su cui calcolare la rivalutazione e gli interessi. Operata tale devalutazione, in base agli indici Istat / Costo della Vita, il valore del danno non patrimoniale all'epoca del fatto è pari a € 1.823,78.

Quanto ai danni patrimoniali materiali richiesti dal sig. T. NO, si osserva che le spese sostenute dall'attore per cure e terapie devono essere risarcite nella misura in cui sono state ritenute congrue e necessarie dal nominato CTU, pari a euro 194,06, così come l'appellante deve essere risarcito della somma di euro 240,00 pagata al dott. ZACA' il 22.6.2009, pagamento finalizzato alla valutazione medico legale posta a fondamento della domanda risarcitoria.

I danni (patrimoniali e non patrimoniali) suscettibili di risarcimento risultavano, pertanto, all'epoca del fatto, pari a complessivi € 2.257,84.



Trattandosi di una forma di risarcimento per equivalente e in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto dalla parte creditrice, si ritiene – conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità – di liquidare il danno emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli indici Istat / Costo della vita (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) ed il lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi legali i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno (si richiama l'ormai consolidata giurisprudenza inaugurata con sentenza Cass. 1712/95).

In base a tali parametri, le somme dovute a parte attrice risultano liquidabili, alla data della presente sentenza, in complessivi euro 2.728,77 comprensivi di capitale iniziale, rivalutazione e interessi.

Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della Sentenza impugnata, le parti convenute SAVARENT S.p.A., sig. I) Gianni e Generali Italia S.p.A. (già Augusta Ass.ni S.p.A), devono essere dichiarate tenute e, per l'effetto, condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante sig. Pasquale T/ IO della somma di euro 2.728,77, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

A tale pagamento non può invece essere condannata la ZURITEL S.p.A., intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado e nei cui confronti né nell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, né in atto di citazione in appello il sig. T/ O ha formulato la propria domanda di risarcimento dei danni (domanda formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.1.2014 e dunque palesemente tardiva e inammissibile) .

Con un secondo motivo di appello l'appellante ha ritenuto viziata la sentenza di primo grado laddove lo ha condannato al pagamento delle spese processuali dell'intervenuta ZURITEL S.p.A., intervenuta di cui il T/) non ha richiesto l'intervento e con la quale asserisce di non avere accettato alcun contraddittorio.

Orbene, per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite,



senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).

Nel caso di specie, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, e considerando, in particolare, la fondatezza della domanda proposta dalla parte appellante nel giudizio di primo grado, oltre che nel presente giudizio in grado di appello, le parti appellate contumaci e l'intervenuta appellata ZURITEL S.p.A. devono essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare alla parte appellante, in solido tra loro, le spese processuali del giudizio di primo grado, così come liquidate in dispositivo, secondo quanto previsto dal DM 55/2014 (ritenuto che i nuovi parametri devono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto Regolamento). A seguito di tale pronuncia sorge in capo alla ZURITEL S.p.A. l'obbligo di restituire all'appellante quanto ricevuto dal sig. T.

O a titolo di spese processuali del giudizio di primo grado (importo pari a euro 1.287,00), potendosi disporre in tal senso in dispositivo nonostante l'assenza di un'espressa domanda in tal senso dell'appellante senza incorrere in un eccesso di pronuncia, rilevato che l'art. 336 c.p.c. prevede che *"la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata"*, e che conseguentemente non solo con la pubblicazione della sentenza di riforma vengono meno sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, ma la possibilità per il Giudice dell'appello di disporre anche d'ufficio in tal senso (così Cass. Civ., Sez. I, 16.5.2006 n.11491; Cass. 17 marzo 2005 n. 5787; Cass. 13 luglio 2004 n. 12905).

Considerata poi la soccombenza di gran lunga prevalente delle convenute contumaci e della ZURITEL S.p.A anche nel presente giudizio di appello (rilevato che la sola domanda di parte appellante formulata nei termini di legge e non accolta è stata quella concernente la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento della ZURITEL S.p.A., respinta nella sentenza n. 388/2013 di secondo grado alla luce del passaggio in giudicato della sentenza parziale n.9503/2010 del Giudice di Pace di Torino), si ritiene che le parti appellate contumaci e la ZURITEL



S.p.A. debbano essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare alla parte appellante, in solido tra loro, le spese processuali del giudizio di primo grado, così come liquidate in dispositivo, secondo quanto previsto dal DM /2014 .

Infine, le spese della CTU, alla luce della soccombenza delle appellate e tenuto conto della mancata sottoposizione da parte dell'appellante alle visite medico legali cui era stato invitato dalla ZURITEL S.p.A., devono essere poste a carico dell'appellante per 1/5 del loro importo e per i restanti 4/5 a carico solidale delle convenute contumaci e della ZURITEL S.p.A .

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 17104/2011 RG promossa da T. / PASQUALE (parte appellante) contro B() Gianni, SAVARENT S.p.A., GENERALI ITALIA S.p.A. (già AUGUSTA Ass.ni S.p.A.), ZURITEL S.p.A. (parti appellate), nel contraddittorio delle parti:

Accoglie l'appello proposto dal sig. T/ O Pasquale avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 56/2011 e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata Sentenza, così provvede:

- **Accerta e dichiara tenute e condanna le parti appellate contumaci SAVARENT S.p.A., B() Gianni e Generali Italia S.p.A. (già Augusta Ass.ni S.p.A), in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante sig. Pasquale T/), della somma di euro 2.728,77, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;**
- **Dichiara tenute e condanna le parti appellate SAVARENT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; B() Gianni; Generali Italia S.p.A. (già Augusta Ass.ni S.p.A) in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'appellata ZURITEL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rimborsare alla parte appellante sig. Pasquale T/ O le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.100,00 per compensi oltre ad I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario come per legge ed oltre alle spese di registrazione della sentenza di primo grado e successive occorrendo, e per l'effetto, dichiara tenuta e condanna ZURITEL S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore**



del sig. Pasquale T/ O dell'importo di € 1.287,00 dallo stesso versato alla ZURITEL S.p.A. a titolo di spese processuali del giudizio di primo grado;

- **Dichiara tenuta e condanna le parti appellate contumaci SAVARENT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, B/ Gianni, Generali Italia S.p.A. (già Augusta Ass.ni S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore nonché l'appellata ZURITEL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte appellante sig. Pasquale T/ O le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in complessivi Euro 2.589,60 (di cui Euro 2.430,00 per compensi e il resto per spese), oltre ad I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario come per legge ed oltre alle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrenze;**
- **Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel grado di appello in via definitiva a carico dell'appellante sig. Pasquale T/ O per 1/5 dell'importo totale e per i restanti 4/5 a carico solidale delle convenute contumaci SAVARENT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; B/ Gianni, Generali Italia S.p.A. (già Augusta Ass.ni S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, e della ZURITEL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;**

Così deciso in Torino, in data 2.5.2014.

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Vittoria CHIAVAZZA

Minuta dep 02/05/14
d



Depositato in Cancelleria
Torino *12/05/14*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Paola BOTTO

Firmato dal: BOTTO PAOLA EMISSEDATO: POSTECOM CAZ S.p.A. 90872

